



## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Considerato che** il Comune di Sestu, in conformità a quanto previsto dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281, e dalle leggi regionali di riferimento, è tenuto a garantire il ricovero, la custodia, la cura e il mantenimento degli animali d'affezione randagi (cani e gatti) rinvenuti nel proprio territorio, avvalendosi, ove necessario, di soggetti esterni specializzati qualora non disponga di idonea struttura o personale;

**Premesso che** occorre provvedere all'affidamento del servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi e gatti, catturati nel territorio comunale a cura del competente Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale 8 di Cagliari, ad una ditta specializzata nel settore visto che: a) il servizio non può essere espletato dal Comune di Sestu poiché, a tutt'oggi, è mancante sia del necessario personale che di una idonea struttura rispondente alla normativa vigente; b) il servizio in parola già affidato per gli anni precedenti ad una ditta specializzata nel settore scadrà il 31 dicembre 2025; l'esternalizzazione, anche allora, era stata necessaria sempre a causa delle suddette mancanze;

**Vista** la LEGGE 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;

**Vista** la L. R. n. 35 del 1 agosto 1996 - Integrazioni e modifiche alla legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, recante “Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina”;

**Vista** la L. R. n. 18 maggio 1994, n. 21 - Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina;

**Richiamati** i seguenti atti:

- Deliberazione n. 18/25 del 10 giugno 2022 - Criteri per la ripartizione dei fondi regionali a favore di Comuni per la lotta al randagismo. ;
- Deliberazione n. 34/9 del 3.07.2018 - Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali di affezione approvate con la Delib.G.R. n. 17/39 del 27 aprile 2010. Modifica art. 4 e allegati n. 9, 10,11;
- Deliberazione n.15/12 del 21 marzo 2017-Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”. Accordo ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera B) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281, modificata da successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/22 del 28 novembre 2017 ;
- Deliberazione N. 48/29 del 1.12.2011 - Legge 14 agosto 1991, n. 281 e L.R. 18 maggio 1994, n. 21. Contributi ai Comuni per la lotta al randagismo e la gestione dei canili e ripartizione tra le Aziende Sanitarie Locali dei fondi regionali e statali per la prevenzione del randagismo e il controllo delle nascite degli animali di affezione;
- Delibera del 27 aprile 2010, n. 17/39 - L.R. n. 21/1994 e s.m.i. Direttive in materia di lotta al ran-

dagismo e protezione degli animali d'affezione, modificata e integrata dalla Deliberazione n. 34/9 del 3 luglio 2018 ;

- D.P.G.R. 4.3. 1999, n. 1 - Regolamento di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 e della legge regionale 1° agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo;

**Visto** l'art. 5 dell'allegato alla deliberazione della G.R. 17/39 del 27/04/2011, che dispone:

- “La legge prevede che i cani vaganti privi di proprietario siano ricoverati a cura del Comune in un canile (Art. 4, L. 281/91; Art. 3, L.R. 21/94).....i Comuni possono far fronte a questo adempimento mediante strutture proprie e personale interno, oppure esternalizzando il servizio;
- i canili rifugio dovrebbero essere ubicati ragionevolmente vicino al comune di riferimento che può essere situato nella provincia di appartenenza o nel territorio di altra provincia a patto che si trovi, salvo reali impedimenti logistici non altrimenti superabili, nel raggio di 50 chilometri dal comune di Sestu;

**Dato atto che:**

– con Deliberazione della Giunta Comunale n.220 del 18.12.2025, si è proceduto all'approvazione del progetto relativo all'affidamento del servizio di cura, custodia e mantenimento dei cani e dei gatti randagi per gli anni 2026-2027, composto dai seguenti elaborati:

- relazione illustrativa generale
- capitolato speciale d'appalto
- quadro economico

– il quadro economico prevede:

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO			
<b>Voce</b>	<b>Importo (IVA esclusa)</b>	<b>IVA (€)</b>	<b>Totale (IVA inclusa)</b>
Servizio base (2 anni)	€ 564.480,00	€ 124.185,60	€ 688.665,60
Incentivo funzioni tecniche (2%)	€ 10.000,00	-	€ 10.000,00
Incentivo funzioni tecniche (1,5%)	€ 967,20		€ 967,20
Contributo ANAC	€ 660,00	-	€ 660,00
Totale servizio per 2 anni (con IVA, incentivo e ANAC)	-		€ 700.292,80

ESTENSIONI DELL'AFFIDAMENTO			
<b>Voce</b>	<b>Importo (IVA esclusa)</b>	<b>IVA (€)</b>	<b>Totale (IVA inclusa)</b>
Proroga tecnica di 6 mesi	€ 141.120,00	€ 31.046,440	€ 172.166,40

<b>ESTENSIONI DELL'AFFIDAMENTO</b>			
Rinnovo contrattuale (2 anni)	€ 564.480,00	€ 124.185,60	€ 688.665,60
Totale estensioni (proroga + rinnovo)	€ 705.600,00	€ 155.232,00	€ 860.832,00

<b>TOTALE GENERALE DELL'AFFIDAMENTO (MAX 4 ANNI + 6 MESI)</b>	
<b>Voce</b>	<b>Importo complessivo (IVA inclusa)</b>
Servizio base (2 anni) + proroga + rinnovo + incentivi + ANAC	€ 1.574.914,40

**Visti** gli atti di gara allegati alla presente determinazione composti da:

- ◆ Progetto del servizio, costituito dai documenti approvati con Delibera di Giunta Comunale n.220 del 18/12/2025 comprendente:
  - capitolato speciale d'appalto;
  - quadro economico dettagliato;
  - relazione illustrativa;
- ◆ schema di contratto;
- ◆ elenco del personale del contraente uscente
- ◆ costo della manodopera

**Dato atto** che negli atti approvati con Delibera di Giunta Comunale n.220 del 18/12/2025 è stato indicato per mero errore materiale un importo del contributo ANAC non corretto;

**Rilevato** che l'importo corretto del contributo ANAC, in relazione all'importo stimato dell'affidamento, è pari a euro 660,00;

**Precisato** che si tratta di errore materiale che non incide sulla volontà sostanziale dell'Amministrazione, né sull'oggetto e le finalità dell'intervento;

**Dato atto** che si ritiene necessario procedere alla rettifica del suddetto errore e che con la presente Determinazione si riapprovano gli atti di gara già approvati dalla Giunta comunale, limitatamente all'importo del contributo ANAC, confermando in ogni altra parte il contenuto degli stessi;

**Visti:**

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.40 DEL 03/11/2025, avente ad oggetto "Variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2025/2027 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)", con la quale è stato variato tra gli altri, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027, nel quale risulta previsto il servizio oggetto del presente atto contraddistinto dal codice CUI S80004890929202500001;
- l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- l'art.14 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023 per il quale, ai fini dell'applicazione del codice, la soglia di rilevanza europea è pari a euro 221.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che non sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE;

**Visto** il D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii, codice dei contratti pubblici, le cui disposizioni, con i relativi allegati, sono in vigore dal 1° luglio 2023;

**Dato atto** che in conformità agli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. 36/2023, la presente procedura deve essere gestita esclusivamente tramite sistemi telematici, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), utilizzando la piattaforma regionale SardegnaCAT.

**Ritenuto** pertanto di procedere all'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. n.36/2023 precisando quanto di seguito riportato:

- Il contratto ha come finalità quella di attribuire un ruolo centrale nella gestione e nel contrasto al fenomeno del randagismo all'interno del territorio comunale;
- l'oggetto dell'appalto è l'affidamento del Servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani e dei gatti abbandonati o randagi rinvenuti nel territorio del comune di Sestu, di trasporto e smaltimento delle carcasse degli animali morti se deceduti durante il periodo di custodia in canile, per la durata di anni due (mesi ventiquattro), con possibile rinnovo di ulteriori anni 2;
- visto l'art. 58, comma 2 del D.Lgs. n.36/2023, il servizio oggetto dell'appalto non può essere suddiviso in lotti in funzione della natura del servizio e delle esigenze funzionali e gestionali dell'amministrazione appaltante, in particolare il servizio richiede un unico gestore responsabile e la suddivisione in lotti sarebbe inefficiente e potrebbe danneggiare la qualità del servizio.
- il servizio oggetto dell'appalto è così classificato: cpv 98380000-0 “Servizi di canile”
- in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gara (CIG) verrà acquisito nella fase di avvio della procedura di gara;
- nell'art. 13 del Capitolato speciale di appalto, sono state definite le particolari condizioni di natura

oggettiva e le modalità di applicazione della clausola di revisione prezzi in conformità a quanto disposto dall'art. 60 del d. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.2-bis;

- ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene opportuno utilizzare il criterio del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara per l'affidamento del servizio di gestione del canile comunale, in quanto il servizio oggetto del presente affidamento si configura come un'attività con prestazioni ripetitive e standardizzabili (accoglienza, nutrizione, pulizia, gestione sanitaria di base, microchipattura) e pertanto non suscettibile di differenziazione sostanziale tra i concorrenti sotto il profilo qualitativo. Il servizio e le modalità di esecuzione risultano rigidamente regolate da normative vigenti in materia di benessere animale nonché dalle linee guida regionali e sanitarie. Pertanto, si ritiene che l'unico elemento di differenziazione tra le offerte sia l'aspetto economico, rendendo il criterio del minor prezzo adeguato a garantire l'ottimizzazione della spesa pubblica, senza compromettere la qualità del servizio e garantendo il rispetto dei requisiti richiesti, assicurando al contempo la massima economicità per l'amministrazione. L'utilizzo di tale criterio inoltre consente di semplificare e velocizzare le procedure di gara e ridurre i margini di contenzioso e soggettività nelle valutazioni;
- ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs.n.36/2023:
  - ✓ l'appaltatore non potrà affidare a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni contrattuali;
  - ✓ i contratti di subappalto dovranno essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite nell'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici potranno indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;
  - ✓ nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante sarà obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione di prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto di subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2bis;
  - ✓ il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, sarà tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente;

- ✓ nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto dovranno essere applicate a quest'ultimo le disposizioni previste dall'articolo 119 e da altri articoli del codice in tema di subappalto;
- la durata dell'affidamento è stabilita in due anni a decorrere dalla data di stipula del contratto;
- il servizio non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi; pertanto, non si è provveduto alla redazione del DUVRI;
- gli importi unitari posti a base di gara, al netto dell'IVA, sui quali l'operatore economico dovrà formulare un ribasso unico percentuale, sono i seguenti:
  - costo giornaliero di custodia, mantenimento e cura per singolo cane: € 4,50
  - costo giornaliero di custodia, mantenimento e cura per singolo cane con esigenze particolari: € 5,00;
  - costo per il trasporto e lo smaltimento della carcassa di ciascun animale deceduto durante il periodo di custodia: € 45,00.
- l'importo stimato del servizio per il biennio è pari a 564.480,00 euro, oltre IVA di legge, comprensivo dei costi della manodopera, pari a 157.946,64 euro, determinati ai sensi dell'art. 41 comma 13 del D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.;
- i costi della manodopera sopra indicati sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo a base di gara deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;
- ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva la facoltà, entro tre mesi dalla scadenza del contratto, di accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo dello stesso ai medesimi patti e condizioni per un ulteriore periodo di due anni;
- ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 3 del Capitolato speciale, la Stazione appaltante, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto; la medesima opzione si applica anche nel periodo di rinnovo del contratto.

- inoltre, in casi eccezionali, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 120, comma 11, del medesimo Codice, il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. In tale ipotesi, l'esecutore sarà tenuto a garantire le prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto originario;
- il valore massimo complessivo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D. Lgs.36/2023 ss.mm.ii., tenuto conto delle opzioni sopra riportate è determinato in **1.354.752,00 euro**, così composto:
  1. importo stimato dell'appalto per il biennio 2026/2027: 564.480,00 euro
  2. importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento sul valore stimato dell'appalto: 112.896,00 euro
  3. importo stimato per il rinnovo dell'appalto per un ulteriore biennio: 564.480,00 euro
  4. importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento sul valore stimato dell'appalto nel biennio di rinnovo: 112.896,00 euro;

	Importo servizio
Importo servizio a base di offerta	€ 564.480,00
Modifiche contrattuali art.120 comma 9	€ 112.896,00
Rinnovo contrattuale (2 anni)	€ 564.480,00
Modifiche contrattuali art.120 comma 9	€ 112.896,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.354.752,00</b>

**Preso atto che** ai sensi dell'art.57 del D. Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

- inseriscono nei bandi di gara specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, e che pertanto, in conformità all'art. 11, comma 2 del Codice, si è provveduto a identificare l'attività da eseguire mediante l'individuazione dei codici ATECO e del codice per gli appalti pubblici (CPV) e ad individuare il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni, secondo il seguente schema:

Categoria	
Codice CPV	98380000-0 Servizi di canile

Codice ATECO	96.09 Attività di servizi per la persona
CCNL applicabile	H011 CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI

- a tutela dell'occupazione ed al fine di salvaguardia delle professionalità acquisite, si impegnano nell'ambito di un confronto, di concerto con l'operatore economico uscente e per il tramite delle associazioni imprenditoriali di appartenenza e delle organizzazioni sindacali territoriali e di categoria, a ricercare e favorire soluzioni che garantiscano la permanenza in servizio del personale dell'operatore economico uscente, ai sensi di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria;
- inseriscono misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, tenuto conto della tipologia di intervento;

Ritenuto inoltre che, ai sensi dell'art. 57, comma 2-bis, Allegato II.3:

1. gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 50 dipendenti allegano alla domanda di partecipazione, ***a pena di esclusione***, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 dell'articolo 46 del D.Lgs.198/2006 riportare come da allegato / bando tipo;
2. ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente;
3. gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a a cinquanta, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante:
  - a) una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli dei passaggi di categoria o di qualifica; Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
  - b) la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n.68 una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 68 del 12 marzo 1999
4. tutti gli operatori economici concorrenti, ***a pena di esclusione***, si impegnano ad assicurare, ove necessario, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per lo svolgimento di attività ad esso connesse o strumentali, da destinare sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Considerato che gli atti di gara prevedono una clausola sociale di riassorbimento occupazionale, finalizzata a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel

precedente affidamento, la suddetta quota sarà calcolata con riferimento esclusivo al numero di nuove assunzioni effettuate nel corso dell'esecuzione del contratto, con esclusione di quelle derivanti dal riassorbimento.

Ritenuto pertanto di stabilire che:

- I. i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura sono quelli individuati dal Titolo IV, capo II del Codice; la Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE , nel rispetto da quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs.196/2003.
- II. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto di appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n.77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.
- III. le attività oggetto di appalto, non sono riconducibili a quelle indicate dall'articolo 1, comma 53, Legge 190/2012 e che pertanto non è richiesto il possesso della c.d. white list;
- IV. i requisiti di ordine speciale per la partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs 36/2023, sono i seguenti:
  - **requisiti di idoneità professionale:**
    - iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato o presso ai competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto;
    - autorizzazione sanitaria ASL;
    - autorizzazione allo scarico dei reflui dai canili rilasciata dalla provincia competente;
  - **requisiti di capacità tecnico professionale:**
    - avere eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara almeno due contratti analoghi a quello in affidamento, anche a favore di soggetti privati, per un importo complessivo pari a 564.480,00 euro.

Ritenuto altresì opportuno stabilire requisiti specifici di esecuzione del contratto, come di seguito individuati:

- a) i canili devono essere ragionevolmente vicini al Comune di riferimento;
- b) la Direttiva in materia di Lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione approvata con deliberazione della RAS n. 17/39 del 27/04/2010 i canili rifugio dovrebbero essere

ubicati ragionevolmente vicino al comune di riferimento che può essere situato nella provincia di appartenenza o nel territorio di altra provincia a patto che si trovi, salvo reali impedimenti logistici non altrimenti superabili, nel raggio di 50 chilometri dal Comune di Sestu;

- c) se l'aggiudicatario del contratto non rispetta il limite dei 50 km, la stazione appaltante richiede che si trovi una nuova ubicazione conforme entro 30 giorni dall'aggiudicazione del contratto;
- d) il mancato adeguamento nei termini indicati costituisce inadempimento contrattuale.

**Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della valutazione dell'anomalia delle offerte, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo i seguenti parametri:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

**Preso atto**, ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 62 e 63 del D. Lgs. n. 36/2023:

- che il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti ANAC, individua il comune di Sestu con qualificazione SF1 (qualificazione di terzo livello senza limiti di importo per servizi e forniture) con decorrenza dal 26/06/2025;
- che sussistono pertanto le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 62 del D. Lgs. n. 36/2023, considerato che il comune di Sestu è qualificato, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a), per servizi e forniture senza limiti di importo;

**Dato atto che** ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice, l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura e precisamente di importo pari a euro 27.095,04, resa a favore della stazione appaltante;

**Ritenuto** di stabilire che, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, l'importo della garanzia per la partecipazione alla procedura può essere ulteriormente ridotto rispetto a quanto previsto nel medesimo comma, nella misura del 20%, qualora l'operatore economico possieda una o più delle

seguenti certificazioni o marchi:

- UNI EN ISO 14001 - Sistemi di gestione ambientale;
- UNI ISO 45001 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;

**Dato atto che** l'aggiudicatario è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento. La garanzia dovrà essere prestata tramite fideiussione bancaria o assicurativa, secondo le medesime modalità di sottoscrizione e presentazione previste per la garanzia provvisoria, in favore del Comune di Sestu. Ai sensi dell'art.117 del D. Lgs. 36/2023 l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. La garanzia dovrà avere durata non inferiore alla durata del contratto e dovrà essere rinnovata in caso di proroga o rinnovo dello stesso.

**Dato atto che** ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023 l'operatore economico, singolo o associato, può avvalersi di dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali messe a disposizione da una o più imprese ausiliarie per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura di affidamento;

**Preso atto che:**

- ai sensi dell'art.71 comma 2 del D.lgs.36/2023 il temine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84;
- il termine validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023,

**Si precisa inoltre che:**

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

**Considerato che** il quadro economico del servizio comprende, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 l'importo dell'incentivo spettante per le funzioni tecniche.

**Vista:**

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 19.12.2024, con la quale è stata autorizzata la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'intesa concernente gli incentivi relativi alle funzioni tecniche;
- il disciplinare inerente gli incentivi relativi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art.45 del D.Lgs.36/2023 approvato in via definitiva in sede di contrattazione in data 24/12/2024;

**Dato atto** che gli importi da destinare al fondo per gli incentivi tecnici da corrispondere al personale dipendente incaricato, così quantificati: € 10.967,20 per il biennio 2026/2027, € 10.967,20 per l'eventuale

rinnovo per il biennio 2028/2029 e € 2.822,40 per l'eventuale proroga semestrale ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice .

**Dato atto** che il riconoscimento e la corresponsione dell'incentivo per funzioni tecniche avverrà con le modalità riportate nel relativo Regolamento ed in conformità al prospetto che sarà approvato con apposito successivo provvedimento, indicante il gruppo di lavoro individuato per la presente procedura, le relative funzioni e le percentuali di attribuzione;

**Richiamata:**

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.119 del 28/06/2016 avente ad oggetto: Regolamento di organizzazione per la gestione in forma centralizzata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 14/03/2024 avente ad oggetto: Approvazione del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sestu a norma dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 165/2001;

**Ritenuto** di procedere, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture dell'ente gestite in forma centralizzata tramite la struttura organizzativa stabile (SOS), approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 28/06/2016, e ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, alla nomina del Responsabile per la fase di affidamento, predisposizione della documentazione di gara e cura della relativa procedura, nella persona del Dott. Troga Simone, Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali, Appalti e Contratti, all'interno del quale è incardinato l'Ufficio Comune operante come Ufficio Centralizzato;

**Richiamati** i seguenti atti:

- il DUP approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 25.03.2025 "Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2025-2027 (art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000)";
- il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25.03.2025;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 03.04.2025, avente ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2025-2027 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)";
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 31.03.2025, comprendente il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 22.05.2025 avente oggetto "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 17.06.2025 avente oggetto : "Approvazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art. 227, D.Lgs. n. 267/2000";

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 24.06.2025 avente oggetto “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 ex art. 175 comma 5-bis D.Lgs. 267/2000”.
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 24.06.2025 avente oggetto “Modifiche al PIAO 2025-2027 adottato con deliberazione di Giunta n.38/2025 con esclusivo riferimento alla sezione relativa alla programmazione del fabbisogno del personale dipendente riferibile al medesimo arco temporale”.
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 24.06.2025 avente oggetto “Applicazione quota avanzo accantonato per passività potenziali ex art.176 del TUEL”.
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.06.2025 avente oggetto : “Ratifica Delibera Giunta Comunale n. 70 del 22.05.2025 - "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)”.
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 08/07/2025 avente oggetto : “Variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2025/2027 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”.
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 08/07/2025 avente oggetto : “Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia degli Equilibri per l'esercizio 2025 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”.
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 18/07/2025 avente oggetto "Applicazione quota avanzo accantonato per passività potenziali ex art.176 del TUEL”.

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 12 del 07.07.2023, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Polizia Locale in capo al sottoscritto;

**Visto** il Decreto Sindacale n.3 del 30/01/2025 di aggiornamento degli incarichi di direzione dei settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente in seguito alle modifiche alla stessa apportate con delibera di Giunta n.5 del 23/01/2025;

**Dato atto**, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n.241/1990 e dell'articolo 6, comma 2 del D.P.R. n.62/2013, dell'assenza di conflitti;

**Dato atto** che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG), così come attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) su richiesta delle stazioni appaltanti;

**Rilevato** che l'importo per il contributo di gara a carico della stazione appaltante, come da deliberazione ANAC n. 598 del 30.12.2025, ammonta a 660,00 euro;

**Ritenuto** di dover procedere alla prenotazione degli impegni relativi all'importo a base d'asta, all'incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 D. Lgs. n. 36/2023;

**Richiamato** il "Patto di integrità" approvato con delibera della G.M. n. n. 155 del 09/10/2025;

**Dato atto** che lo stesso deve essere obbligatoriamente accettato dai partecipanti alla gara con apposita dichiarazione da produrre unitamente alla dovuta documentazione amministrativa al momento della presentazione dell'offerta, nonché, in fase di stipula, richiamato nel contratto, quale allegato allo stesso;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs n.267/2000;

## DETERMINA

per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di indire la procedura aperta sopra soglia ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto il servizio di cattura, custodia, cura e mantenimento dei cani e dei gatti randagi. Periodo 01.01.2026 – 31.12.2027 con opzione di rinnovo per ulteriori due anni art.120, comma 9 e modifiche in corso di esecuzione di cui all'art. 120, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 36/2023";
- di confermare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate e trascritte, in riferimento all'affidamento del servizio di cattura, custodia, cura e mantenimento dei cani e dei gatti randagi, il sottoscritto Magg. Desogus Giorgio, Responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs.36/2023;
- di nominare Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, predisposizione della documentazione di gara e cura della procedura di affidamento in oggetto il Dott.Simone Troga, Responsabile del Settore Affari generali ed organi istituzionali, appalti e contratti, all'interno del quale è incardinato l'Ufficio Comune come Ufficio Centralizzato;
- di approvare il quadro economico del servizio sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO			
<b>Voce</b>	<b>Importo (IVA esclusa)</b>	<b>IVA (€)</b>	<b>Totale (IVA inclusa)</b>
Servizio base (2 anni)	€ 564.480,00	€ 124.185,60	€ 688.665,60
Incentivo funzioni tecniche (2%)	€ 10.000,00	-	€ 10.000,00
Incentivo funzioni tecniche (1,5%)	€ 967,20		€ 967,20
Contributo ANAC	€ 660,00	-	€ 660,00
<b>Totale servizio per 2 anni (con IVA, incentivo e ANAC)</b>	<b>-</b>		<b>€ 700.292,80</b>

ESTENSIONI DELL'AFFIDAMENTO			
<b>Voce</b>	<b>Importo (IVA esclusa)</b>	<b>IVA (€)</b>	<b>Totale (IVA inclusa)</b>
Proroga tecnica di 6 mesi	€ 141.120,00	€ 31.046,440	€ 172.166,40
Rinnovo contrattuale (2 anni)	€ 564.480,00	€ 124.185,60	€ 688.665,60

<b>ESTENSIONI DELL'AFFIDAMENTO</b>			
Totale estensioni (proroga + rinnovo)	€ 705.600,00	€ 155.232,00	€ 860.832,00

<b>TOTALE GENERALE DELL'AFFIDAMENTO (MAX 4 ANNI + 6 MESI)</b>	
<b>Voce</b>	<b>Importo complessivo (IVA inclusa)</b>
Servizio base (2 anni) + proroga + rinnovo + incentivi + ANAC	€ 1.574.914,40

- di approvare gli atti di gara allegati alla presente determinazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, composti da :
  1. progetto del servizio, costituito dai documenti approvati con delibera di Giunta Comunale n.220 del 18/12/2025 comprendente:
    - (a) capitolato speciale d'appalto;
    - (b) quadro economico dettagliato;
    - (c) relazione illustrativa;
  2. schema di contratto;
  3. elenco del personale del contraente uscente
  4. costo della manodopera

**Dato atto** che negli atti approvati con Delibera di Giunta Comunale n.220 del 18/12/2025 è stato indicato per merito errore materiale un importo del contributo ANAC non corretto;

**Rilevato** che l'importo corretto del contributo ANAC, in relazione all'importo stimato dell'affidamento, è pari a euro 660,00;

**Precisato** che si tratta di errore materiale che non incide sulla volontà sostanziale dell'Amministrazione, né sull'oggetto e le finalità dell'intervento;

**Dato atto** che si ritiene necessario procedere alla rettifica del suddetto errore e che con la presente Determinazione si riapprovano gli atti di gara già approvati dalla Giunta comunale, limitatamente all'importo del contributo ANAC, confermando in ogni altra parte il contenuto degli stessi;

**Di assumere** le seguenti prenotazioni di impegno di spesa correlate alla copertura finanziaria della spesa derivante dall'affidamento dell'appalto in parola, sulla base dell'esigibilità delle relative somme, dando atto che trattandosi di spesa relativa a prestazioni periodiche o continuative di servizi ex articolo 1677 del Codice Civile, l'impegno sugli esercizi successivi rispetto a quelli gestiti dal corrente bilancio 2025/2027 è ammesso ai sensi dell'articolo 183, comma 6, lettera b) del decreto

legislativo n.267/2000, sulla base dell'impegno all'allocazione delle necessarie risorse nei successivi bilanci ed esercizi assunto dall'Amministrazione in sede programmatica

**Di dare atto** di prenotare la spesa nel bilancio di previsione finanziario 2025-2027, dove esiste la necessaria copertura, come segue:

- 344.332,80 euro sul titolo 1, missione 3, programma 1, macroaggregato 3, capitolo 5010 del peg avente ad oggetto “Servizio prevenzione e vigilanza cani randagi” per l'esercizio 2026;
- 344.332,80 euro sul titolo 1, missione 3, programma 1, macroaggregato 3, capitolo 5010 del peg avente ad oggetto “Servizio prevenzione e vigilanza cani randagi” per l'esercizio 2027;

**Di dare atto** di impegnare la somma di euro 660,00 quale contributo previsto dall'articolo 1, comma 67, della Legge n. 266/2005 e dalla deliberazione ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con sede legale in Roma, Via Minghetti n. 10 (C.F. 97584460584), imputando la spesa al Titolo 1, Missione 3, Programma 1, Macroaggregato 3, Capitolo 5010 del PEG, avente ad oggetto “*Servizio prevenzione e vigilanza cani randagi*”, per l'esercizio con esigibilità nell'anno 2026.

**Di dare atto** di demandare a successivo provvedimento la liquidazione del contributo a favore dell'ANAC, previa richiesta dell'Autorità stessa ai sensi dell'art. 3 della deliberazione sopracitata;

**Di dare atto** che trattandosi di spesa relativa a prestazioni continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, si procede in tale sede alla prenotazione delle spese di competenza del bilancio vigente, mentre per quanto riguarda i costi derivanti dall'esecuzione del contratto nel periodo eccedente il bilancio vigente l'Amministrazione si è impegnata a prevedere l'allocazione delle risorse corrispondenti nei bilanci di previsione dei prossimi esercizi;

Di subordinare il pagamento del corrispettivo correlato al servizio in oggetto al rispetto del disposto di cui all'articolo 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenere necessario destinare, così come disposto nel 'Regolamento per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, approvato con Deliberazione di Giunta n. 198 del 19/12/2024, un importo pari a euro 10.967,20 al fondo incentivante per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, fino a concorrenza dell'importo di euro 500.000,00, con un'incentivazione del 2%, e oltre tale soglia, l'1,5% dell'importo posto a base di gara.

**Di dare atto di prenotare** la spesa nel bilancio di previsione finanziario, come segue:

- ✓ euro 5.483,60 sul titolo 1, missione 3, programma 1, macroaggregato 3, capitolo 5010 del peg avente ad oggetto “Servizio prevenzione e vigilanza cani randagi” per l'esercizio 2026;
- ✓ euro 5.483,60 sul titolo 1, missione 3, programma 1, macroaggregato 3, capitolo 5010 del peg avente ad oggetto “Servizio prevenzione e vigilanza cani randagi” per l'esercizio 2027;

**Di dare atto** di demandare a successivo atto l'impegno della spesa per la pubblicazione del bando di gara,

ai sensi degli artt. 73 e 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, come disposto dall'art. 225 del D. Lgs. n. 36/2023;

**Di dare atto** che nello stabilire le modalità di espletamento della procedura si è tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 1, comma 4 del Codice, il quale stabilisce che il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs n.267/2000;

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai suoi allegati all'ufficio appalti e contratti per gli adempimenti di propria competenza, secondo quanto stabilito dal regolamento approvato con deliberazione G.M. n. 119/2016;

Di disporre:

- ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione del presente atto e dei suoi allegati sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, all'indirizzo [www.comune.sestu.ca.it](http://www.comune.sestu.ca.it), con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

IL RUP

Magg. Giorgio Desogus